

APPUNTO PER L'ASSEMBLEA

Oggetto: proposta di autorizzazione assembleare all'acquisto di azioni proprie e operatività conseguente.

Premesso che:

- Banca Macerata (di seguito “BPrM” o “Banca”) è un emittente di strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante, così come definiti dall’art. 2 bis del Regolamento adottato con delibera Consob del 14 maggio 1999, n. 11971 (di seguito il “Regolamento Emittenti”) e, conseguentemente, è una società che fa ricorso al mercato del capitale di rischio di cui all’art. 2325 bis del codice civile.
- Le azioni della Banca rientrano nel novero degli strumenti finanziari “illiquidi” ai sensi della Comunicazione Consob n. 9019104 del 2 marzo 2009.
- La Banca è soggetta alla normativa generale sull’acquisto delle azioni proprie di cui agli articoli 2357 e 2357 ter del Codice Civile, di seguito riportati, che impongono alla stessa limiti sia quantitativi che operativi e che così recitano:

Art. 2357. Acquisto delle proprie azioni.

La società non può acquistare azioni proprie se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate.

L'acquisto deve essere autorizzato dall'assemblea, la quale ne fissa le modalità, indicando in particolare il numero massimo di azioni da acquistare, la durata, non superiore ai diciotto mesi, per la quale l'autorizzazione è accordata, il corrispettivo minimo ed il corrispettivo massimo.

Il valore nominale delle azioni acquistate a norma del primo e secondo comma dalle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio non può eccedere la quinta parte del capitale sociale, tenendosi conto a tale fine anche delle azioni possedute da società controllate.

Le azioni acquistate in violazione dei commi precedenti debbono essere alienate secondo modalità da determinarsi dall'assemblea, entro un anno dal loro acquisto. In mancanza, deve procedersi senza indugio al loro annullamento e alla corrispondente riduzione del capitale. Qualora l'assemblea non provveda, gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione sia disposta dal tribunale secondo il procedimento previsto dall'articolo 2446, secondo comma.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli acquisti fatti per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

Art. 2357-ter. Disciplina delle proprie azioni.

Gli amministratori non possono disporre delle azioni acquistate a norma dei due articoli precedenti se non previa autorizzazione dell'assemblea, la quale deve stabilire le relative modalità. A tal fine possono essere previste, nei limiti stabiliti dal primo e secondo comma dell'articolo 2357, operazioni successive di acquisto ed alienazione.

Finché le azioni restano in proprietà della società, il diritto agli utili e il diritto di opzione sono attribuiti proporzionalmente alle altre azioni. Il diritto di voto è sospeso, ma le azioni proprie sono tuttavia computate ai fini del calcolo delle maggioranze e delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il computo delle azioni proprie è disciplinato dall'articolo 2368, terzo comma.

L'acquisto di azioni proprie comporta una riduzione del patrimonio netto di eguale importo, tramite l'iscrizione nel passivo del bilancio di una specifica voce, con segno negativo.

- La Banca è soggetta alle seguenti ulteriori discipline:
 - Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio in materia di abusi di mercato;
 - articolo 2637 del Codice Civile, in tema di Aggiotaggio;
 - art. 501 del Codice Penale, in tema di “Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul mercato o nelle borse di commercio”;
 - Regolamento UE 575/2013, che agli artt. 77 e 78 regola le fattispecie di Riduzione dei Fondi Propri, così come integrato dal Regolamento UE 241/2014;
 - D.Lgs. n. 231/2001, il quale, all'articolo 25 ter (reati societari), introduce specifiche sanzioni a carico dell'Ente in relazione ad alcuni reati in materia societaria previsti dal Codice Civile.
- L'assemblea dei soci, riunitasi in sede straordinaria in data 16/03/2018, ha approvato la modifica dell'art. 23 dello Statuto inserendo la previsione della destinazione dell'utile netto nella misura stabilita dall'Assemblea ordinaria, su proposta del Consiglio di Amministrazione, alla costituzione e all'incremento del Fondo Acquisto Azioni Proprie;
- Nella riunione del 21 marzo 2018, il Consiglio di amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea dei soci la destinazione di € 300.000,00 di utili netti per la costituzione di detto Fondo, giusta previsione dell'art. 23 dello Statuto;

si rende necessario acquisire una specifica delibera assembleare che autorizzi il Consiglio di amministrazione ad acquistare azioni proprie sul mercato e ne fissi modalità operative, limiti operativi e prezzi massimi ai quali acquistare e minimi ai quali alienare i titoli propri ai sensi degli artt. 2357 e segg. del codice civile.

Prima di entrare nel merito della proposta, appare utile rammentare che la costituzione del Fondo e le sue modalità di utilizzo sono direttamente connesse alla decisione del Consiglio di amministrazione di far negoziare le azioni BPrM sulla piattaforma Hi-MTF, a far tempo dal prossimo mese di giugno. Quindi, a partire dal mese di giugno/luglio, tutte le richieste di

acquisto/vendita delle azioni dovranno essere inserite sulla citata piattaforma per il tramite della nostra Banca o di qualsiasi altra banca convenzionata con quel mercato¹.

In tale contesto, l'acquisto di azioni proprie sulla piattaforma Hi-MTF persegue le seguenti indicative finalità:

- supporto al regolare andamento delle negoziazioni al fine di garantire adeguato sostegno della liquidabilità del titolo;
- messa a disposizione degli amministratori di uno strumento di flessibilità strategica ed operativa che permetta di poter disporre di azioni proprie come corrispettivo in eventuali operazioni straordinarie, anche di acquisto e/o scambio di partecipazioni con altri soggetti, nell'ambito di operazioni di interesse per la Banca;
- assegnazione al personale dipendente di stock options e/o stock granting in applicazione delle politiche di remunerazione e incentivazione approvate di tempo in tempo dall'Assemblea degli Azionisti di BPrM. Perché questa possibilità di utilizzo possa diventare operativa, è peraltro necessaria specifica autorizzazione della Banca d'Italia. Se codesto consesso approverà la presente proposta e l'assemblea delibererà positivamente, si procederà ad inoltrare l'istanza all'Organo di vigilanza.

Tutto quanto premesso, si propone di portare all'attenzione dell'Assemblea dei soci del prossimo 27 aprile le seguenti proposte operative per la costituzione ed il funzionamento del Fondo acquisto azioni proprie:

- **Costituzione del Fondo acquisto azioni proprie:** € 300.000 con utili netti non distribuiti del bilancio 2017. Tale somma rispetta tutti i limiti normativi ed è stata autorizzata dall'Organo di Vigilanza con nota n. 0117212/18 del 30 gennaio 2018;
- **Durata dell'autorizzazione:** 18 mesi a far tempo dalla delibera assembleare;
- **Numero di azioni acquistabili:** n. 3.500 del valore nominale di € 100, con il limite assoluto invalicabile di un controvalore totale pari all'importo del fondo acquisto azioni proprie;
- **Prezzo massimo di acquisto delle azioni:**
 - non superiore al prezzo di riferimento iniziale, maggiorato del 25%, come stabilito dal C.d.A. sulla base della forchetta individuata dal perito indipendente nominato a tal fine;
- **Prezzo minimo di acquisto delle azioni:**
 - non inferiore al prezzo di riferimento iniziale, diminuito del 25%, come stabilito dal C.d.A. sulla base della forchetta individuata dal perito indipendente nominato a tal fine;
- **Prezzo minimo e massimo di vendita:** non determinato in quanto dipendente dalle dinamiche di mercato e lasciato al prudente apprezzamento del Consiglio di amministrazione.
- **Modalità di intervento sul mercato:**

Viene dato mandato al Consiglio di Amministrazione di stabilire, con apposito regolamento, le modalità tecniche di acquisto delle azioni ordinarie di BPrM sul mercato Hi-MTF, in accordo con la regolamentazione di questo, ma tenuti presenti i seguenti principi:

 - La Banca interverrà sul mercato Hi-MTF per assicurare un adeguato grado di liquidabilità delle azioni poste in vendita dagli azionisti alle condizioni innanzi fissate;

¹Sul sito aziendale verrà comunicata non appena disponibile la data esatta di avvio delle contrattazioni con la spiegazione del funzionamento del mercato e le istruzioni per coloro che volessero acquistare/vendere azioni BPrM.”

- La Banca vuole evitare tuttavia che l'utilizzo del Fondo Acquisti Azioni proprie possa influenzare significativamente, escludendo in ogni caso ogni e qualsivoglia intento speculativo, la fissazione del prezzo delle proprie azioni: pertanto, l'utilizzo del Fondo, in acquisto o vendita, sarà effettuato cercando di avere un comportamento neutrale rispetto alle proposte di negoziazione immesse dalla clientela, in ossequio al principio di efficienza e trasparenza della price disclosure, nonché delle regole del mercato Hi-Mtf. Per tale motivo gli ordini di acquisto/vendita da parte della Banca verranno inviati al mercato possibilmente il primo giorno utile previsto dalla fase settimanale di inserimento ordini.
- La Banca può intervenire nella negoziazione, in ogni asta settimanale, osservando gli ulteriori seguenti limiti:
 - in caso di acquisto, il prezzo di eventuale intervento non deve essere superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima asta effettuata ed il prezzo della proposta di negoziazione in acquisto "indipendente" (cioè "al di fuori dell'attività di sostegno alla liquidità") più elevata presente nel mercato al momento dell'intervento;
 - in caso di vendita, il prezzo di eventuale intervento non deve essere inferiore al prezzo più basso tra il prezzo dell'ultima asta effettuata ed il prezzo della proposta di negoziazione in vendita "indipendente" più bassa presente nel mercato al momento dell'inserimento;
 - Gli atti di acquisto e di disposizione (compresa la vendita) delle azioni proprie potranno avvenire in una o più soluzioni, sotto ogni forma consentita dalla normativa vigente e ritenuta di volta in volta idonea da parte del Consiglio di Amministrazione e comunque in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili;
- Le somme corrispondenti ai titoli alienati sono destinate a ricostituire il Fondo acquisto azioni proprie nella misura autorizzata dall'Organo di Vigilanza. Le eventuali somme eccedenti sono portate a riserva straordinaria.

Infine, si propone di far deliberare all'assemblea un ampio mandato al Presidente per effettuare tutte le operazioni, anche finanziarie, inerenti e conseguenti all'esecuzione di predette delibere, nel rispetto delle modalità di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti, garantendo inoltre, con l'attività di gestione e controllo esercitata sulle eventuali società controllate, che le stesse si astengano da qualsiasi operazioni sulle azioni Banca Macerata spa così da garantire il rispetto del limite massimo della quinta parte del capitale sociale previsto dal richiamato comma 3 dell'art 2357 del codice civile.